



Bruxelles, 11.3.2021
COM(2021) 114 final

2021/0059 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione che dovrà essere assunta dalla Commissione a nome dell'Unione europea nel quadro dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") per quanto riguarda la decisione prevista di modificare le disposizioni sulle spese locali di detto accordo. Tali disposizioni fissano la percentuale massima del valore di un contratto di esportazione che beneficia di sostegno che può essere costituito da prodotti e servizi di provenienza locale, ossia originari del paese di destinazione e non del paese esportatore o di un paese terzo. La decisione prevista aumenterebbe tale percentuale massima, offrendo maggiore flessibilità in linea con le realtà del mercato.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

L'accordo è un "*gentlemen's agreement*" tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Turchia inteso a fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica ciò significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sui termini finanziari offerti) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE¹, anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione.

L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici che tengono conto degli sviluppi finanziari e strategici che incidono sull'erogazione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce che gli orientamenti che figurano nell'accordo si applicano nell'Unione, il che ha reso pertanto l'accordo giuridicamente vincolante nell'UE³. Le revisioni dei termini e delle condizioni dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

2.2. I partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo (di seguito "i partecipanti") e nelle procedure scritte per il processo decisionale dei partecipanti all'accordo. Le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso. La posizione dell'Unione è adottata dal Consiglio ed è esaminata dagli Stati membri in sede di gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio⁴.

¹ Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.

² Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

³ Precedenti versioni dell'accordo dell'OCSE erano già state recepite nel diritto dell'UE mediante decisioni del Consiglio.

⁴ Decisione del Consiglio che reca istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU P 66 del 27.10.1960, pag. 1339/60).

A norma dell'articolo 62 dell'accordo, "[i] partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell'accordo. Nel corso del riesame si verificano, tra l'altro, le procedure di notifica, l'applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all'allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all'accordo".

2.3. L'atto previsto dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Alla 141^a riunione dei partecipanti all'accordo tenutasi nel giugno 2019 i partecipanti hanno esaminato un progetto di proposta dell'UE volto ad aumentare il sostegno pubblico per le spese locali. Il progetto di proposta è stato accolto favorevolmente dagli altri partecipanti, tuttavia una delegazione si è riservata di esprimere la sua posizione e ha domandato all'UE ulteriori informazioni generali e chiarimenti.

Nella riunione successiva del novembre 2019 è stato nuovamente esaminato l'aumento del sostegno pubblico per le spese locali. Sono state discusse potenziali modifiche al progetto di proposta, tra cui la definizione di un limite applicabile alla copertura delle spese locali per alcuni settori o paesi specifici ma i partecipanti non sono riusciti a trovare un'intesa e le discussioni sono state rinviate a riunioni future. Alla 144^a riunione dei partecipanti all'accordo del giugno 2020 la delegazione che non aveva appoggiato il progetto di proposta dell'UE ha presentato una controproposta sul sostegno per le spese locali che però non ha ottenuto il favore degli altri partecipanti; sono state quindi proposte ed esaminate soluzioni di compromesso e modifiche al fine di risolvere le questioni in sospeso.

L'UE ha riesaminato il suo progetto di proposta prendendo atto delle opinioni espresse nelle riunioni e ha presentato un progetto di proposta di compromesso alla 145^a riunione tenutasi il 17 novembre 2020. Alcuni partecipanti hanno suggerito modifiche minori e dopo alcune discussioni tutti i partecipanti hanno espresso sostegno al progetto di proposta di compromesso corredato delle modifiche suggerite. I partecipanti all'accordo sono tenuti ad adottare una decisione sul progetto di proposta di compromesso dell'Unione con procedura scritta.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

I principi fondamentali del sostegno pubblico per le spese locali sono enunciati all'articolo 10 dell'accordo secondo il quale l'importo del sostegno pubblico erogato per le spese locali non può superare il 30 % del valore del contratto di esportazione (forniture nazionali e da paesi terzi). Tali disposizioni sono state introdotte nel 2006 quando il livello massimo del sostegno pubblico è stato aumentato dal 15 % al 30 % del valore del contratto di esportazione. Negli ultimi decenni il commercio mondiale e i modelli di produzione si sono evoluti notevolmente. L'emergere delle catene del valore globali ha cambiato il modo in cui gli esportatori si approvvigionano: le imprese che erano solite avere la produzione principale in un paese ora ottimizzano il loro approvvigionamento sulla base dell'efficienza in termini di costi e della disponibilità geografica e un unico prodotto finito è spesso il risultato di linee di produzione e di assemblaggio situate in più paesi. L'industria di esportazione dell'UE chiede da tempo maggiore flessibilità in materia di spese locali. La limitazione attuale del sostegno per le spese locali pone gli esportatori dell'UE in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli esportatori di paesi non vincolati dall'accordo.

La decisione prevista di aumentare il sostegno pubblico per le spese locali porterebbe il livello massimo delle spese locali al 40 % del valore del contratto di esportazione nei paesi ad alto

reddito⁵ (i paesi di categoria I dell'accordo) e al 50 % nei paesi a medio e basso reddito (i paesi di categoria II dell'accordo). Le disposizioni sulle spese locali nell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le energie rinnovabili, l'attenuazione dei mutamenti climatici e relativo adattamento e le opere idrauliche sarebbero così allineate con le disposizioni sulle spese locali nel corpo principale dell'accordo. Inoltre all'accordo verrebbe aggiunta una clausola di riesame che prevede un riesame tre anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle spese locali.

Si raccomanda pertanto che la posizione dell'Unione consista nell'approvare con procedura scritta la decisione prevista dei partecipanti all'accordo al fine di aumentare il sostegno pubblico per le spese locali.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁶.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficino di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Ciò in quanto l'articolo 2 del suddetto regolamento stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

⁵ Come definiti dalla Banca mondiale su base annua in funzione dell'RNL pro capite.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione prevista dei partecipanti apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") è giuridicamente vincolante nell'UE in conformità del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE⁷.
- (2) Nella loro 145^a riunione del 17 novembre 2020 i partecipanti all'accordo (di seguito "i partecipanti") hanno convenuto di adottare con procedura scritta una decisione volta a modificare l'accordo al fine di aumentare il sostegno pubblico per i crediti all'esportazione sotto forma di spese locali.
- (3) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito alla decisione che dovrà essere adottata dai partecipanti all'accordo con procedura scritta, poiché la decisione prevista sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale in virtù dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.
- (4) La decisione prevista di aumentare il sostegno pubblico per le spese locali dovrebbe adeguare le disposizioni dell'accordo relative al sostegno per le spese locali agli attuali modelli commerciali e di produzione. Le catene di valore globali hanno cambiato le decisioni di approvvigionamento degli esportatori e la maggior parte di questi si approvvigiona ora da più paesi e sempre più spesso dal luogo dove è stabilito l'acquirente. Al fine di offrire agli esportatori dell'UE maggiore flessibilità e di permettere l'ottimizzazione delle strategie di approvvigionamento, il massimale del sostegno pubblico per le spese locali dovrebbe essere aumentato dal 30 % al 40 % del valore del contratto di esportazione nei paesi ad alto reddito, e dal 30 % al 50 % del valore del contratto di esportazione nei paesi a reddito medio e basso,

⁷ Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45) (di seguito il "regolamento (UE) n. 1233/2011").

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione con procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda la decisione prevista di aumentare il sostegno pubblico per le spese locali è stabilita in allegato.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*